

IL CONSENSO DEL VESCOVO RICHIESTO PER LA COSTRUZIONE DELLE CHIESE Osservazioni al can. 1215 CIC

1. La questione del consenso richiesto per la costruzione delle chiese

Secondo il diritto canonico vigente, per la costruzione di una chiesa è necessario il consenso previo del vescovo. Qual'è la fonte e l'importanza teologica di questa norma? In che cosa si può identificare la sua origine storica e come si può caratterizzare il suo sviluppo attraverso i secoli di trasformazione della disciplina ecclesiastica e del pensiero canonico? E infine, alla luce di tutto ciò, come si può delineare precisamente l'estensione e il significato di questa regola nel vigente diritto della Chiesa? Nel presente contributo cerchiamo di rispondere a queste domande. Anche se le pubblicazioni canoniche recenti riguardanti i luoghi e i tempi sacri fanno menzione pure del consenso necessario per la costruzione delle chiese¹, si accontentano generalmente di

¹ Per es. V. MOSCA, «Luoghi e tempi sacri», in *La funzione di santificare della Chiesa*, Quaderni della Mendola 2, Milano 1995, 193-219; M. MOSCONI, «Chiesa e chiese: le norme canoniche relative alla costruzione di una nuova chiesa», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000) 248-267; M. CALVI, «L'edificio di culto è un "luogo sacro"? La definizione canonica di "luogo sacro"», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 13 (2000) 228-247; W. ZAHNER, «Kirchengebäude. II. Katholisch», in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, ed. A. Campenhausen – I. Riedel-Spangenberg – R. Sebott, II, Paderborn – München – Wien – Zürich 2002, 479-480; *Bau und Umwandlung religiöser Gebäude*, ed. R. Pahud de Mortanges – J.B. Zufferey, Freiburger Veröffentlichungen zum Religionsrecht 18, Zürich 2007; A. ACQUAVIVA, «I luoghi adibiti a culto.

brevi cenni non dedicando una ricerca più dettagliata all'argomento. Solitamente esse studiano con maggior attenzione i problemi liturgici ed artistici riguardanti le chiese. Questi aspetti possono comunque costituire delle condizioni per la concessione del permesso previo da parte del vescovo.

2. Premesse storiche

I primi cristiani come raccontato dagli Atti degli Apostoli ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane in casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore². I cristiani hanno partecipato dunque alla preghiera pubblica del tempio di Gerusalemme, ma l'Eucaristia essendo il loro atto sacro e mistero più proprio è stata celebrata all'inizio presso case private. Il tempio di Gerusalemme del resto funzionava come luogo di culto pubblico e ufficiale. Esso fu costruito e ripetutamente rinnovato dai re e dai capi del popolo. Oltre alle «alture» menzionate — anche se spesso con accenti negativi — nella Bibbia esistevano anche altri luoghi per il culto del Dio di Israele. Alcuni di essi — come il tempio costruito in Egitto a Leontopoli (s. II a. C.) — erano considerati come luoghi di culto scismatici.

Già all'epoca apostolica, i cristiani individuavano certi luoghi, dove esercitavano il loro culto e specialmente dove celebravano l'Eucaristia, e si radunavano appositamente per questo scopo³. Questi luoghi — anche se l'edificio era di pro-

Il cambiamento di destinazione d'uso e la disciplina normativa delle cappelle private appartenenti ad istituti religiosi», *Il diritto ecclesiastico* 121 (2010) 279-288; E.-M. KREMER, *Enteignung von Kirchengebäuden*, Europäische Hochschulschriften – Reihe II, Rechtswissenschaft 5042, Frankfurt a. M. 2010; G. KUMINETZ, «A szakrális hely és közösség szerepe a pásztorációban. Az ecclesia mint épület és mint közösség», *Magyar Sion. Új folyam* 5/47 (2011) 177-196.

² At 2,46; cf. At 5,12.

³ I Cor 11,20-22: «Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando partecipa

prietà privata — venivano distinti dalle semplici abitazioni private. Il motivo della differenza era proprio il fatto che quei luoghi erano destinati al raduno (ufficiale) dell'assemblea⁴.

Le prime tracce di edifici speciali destinati al culto cristiano sono conosciute dal III secolo. Dalla prima metà del IV secolo, la costruzione di chiese cristiane riprende con nuovo dinamismo⁵. Questo non significa naturalmente che i vescovi prima non abbiano avuto il loro ruolo nella determinazione del luogo del culto. Già Sant'Ignazio di Antiochia ribadisce nella sua lettera alla comunità di Smirne: «senza il vescovo non fate nulla di ciò che è connesso con la chiesa, ritenete per eucaristia valida quella che viene celebrata dal vescovo o dal suo incaricato»⁶. Il ruolo dei vescovi quale successori degli apostoli nella celebrazione della liturgia e nella direzione della chiesa locale era anche terminologicamente abbastanza chiaro già ai tempi delle prime generazioni cristiane. Esiste quindi un rapporto originale tra la missione del vescovo e l'atto più santo della Chiesa, ovvero l'Eucaristia.

Era il vescovo che convocava la comunità per la celebrazione eucaristica⁷. Parlando della persecuzione che ha sofferto Dionisio, vescovo di Alessandria, Eusebio, nella sua *Storia Ecclesiastica*, fa espressa menzione del fatto che le autorità invitarono il vescovo a non convocare la comunità cristiana (per la celebrazione dell'Eucaristia). Dionisio capì immediatamente che questo comando equivaleva alla proibizione della stessa esistenza della Chiesa⁸.

alla cena, prende prima il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente?».

⁴ Cf. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, III/2, Romae 1908², 79, nr. 429.

⁵ Cf. É. RUZSICKY – L. VANYÓ – S.A. SZUROMI, «Templom», in *Magyar Katolikus Lexikon*, ed. I. Diós, XIII, Budapest 2008, 825.

⁶ SANT'IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera agli Smirnesi* VIII, 1.

⁷ CIC can. 899 §2: «In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur, Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside».

⁸ EUSEBIUS, *Hist. eccl.* VII, 11, 4. 7.

Le prime tracce di edifici destinati specificatamente al culto cristiano si riscontrano con sicurezza già dal secolo III. Un aspetto fondamentale della persecuzione di Diocleziano fu il comando dell'imperatore di distruggere le chiese⁹. Eusebio fu personalmente testimone di questa distruzione e così, in modo indiretto, anche della precedente esistenza di chiese cristiane. «Abbiamo visto coi nostri propri occhi — scrive — le chiese distrutte dal tetto fino al fondamento»¹⁰. Anche altri documenti confermano che i cristiani avevano delle chiese pubbliche già prima del termine dell'epoca delle persecuzioni¹¹.

Successivamente, a partire dai tempi di Costantino il Grande cominciò con grande slancio la costruzione di chiese cristiane¹². Sono state dedicate a Dio numerose chiese sontuose, usanza questa criticata da diversi eretici¹³. Tale zelo si è sviluppato fino al punto che la Chiesa stessa dovette formulare delle obiezioni contro gli sforzi poco ponderati ed arbitrari di alcuni che volevano aumentare oltremodo il numero delle chiese e degli oratori¹⁴. Documenti antichi di questa regolamentazione ecclesiale oltre che nel canone 4 del Concilio di Calcedonia (vedi infra) si trovano in occidente nel canone 15 del V Concilio di Cartagine (401)¹⁵, nel ca-

⁹ EUSEBIUS, *Hist. eccl.* VIII, 2, 4; cf. *ibid.* VIII, 1, 9.

¹⁰ EUSEBIUS, *Hist. eccl.* VIII, 2, 1.

¹¹ Cf. per es. CONC. ILLIBERIT. (a. 300-303) c. 36, in PL 84, 306 («picturas in ecclesia esse non debere») e c. 52, in PL 84, 307 («Qui inventi sunt famosos in ecclesia ponere»). Il testo riguardante la disciplina ecclesiale, conosciuto sotto il nome del Concilio di Elvira rispecchia certamente una tradizione antichissima. Vedi ad es. M. MEIGNE, «Concile ou collection d'Elvire?», *Revue d'Histoire Ecclésiastique* 70 (1975) 361-387.

¹² Cf. É. RUZSICZKY – L. VANYÓ – S.A. SZUROMI, «Templom» (cf. nt. 5), 825.

¹³ Cf. per es. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 80, nr. 429.

¹⁴ Cf. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 80, nr. 429.

¹⁵ Secondo la divisione della Collectio Hispana: CONC. CARTHAGINEN. V (a. 401), c. 15, in *Concilia Africae A. 345 – A. 525*, ed. C. Mu-

none 17 del I Concilio di Orléans (511)¹⁶ e nel canone 25 del Concilio di Epaon (517)¹⁷.

3. La costituzione delle chiese e il vescovo

Gli antichi romani consideravano la religione come l'affare pubblico più importante. Dato che cercavano di distinguere chiaramente il diritto pubblico e quello privato, hanno esaminato la questione delle chiese anche sotto questo punto di vista e hanno collocato l'argomento nell'ambito del diritto pubblico¹⁸. In base a tutto ciò è comprensibile come tra i cristiani, in parte per il carattere *pubblico*, ufficiale del culto — sia sotto l'aspetto teologico che più tardi anche sotto quello civile — in parte per i tentativi di separazione dei gruppi ereticali è divenuto usuale mettere in rilievo il controllo episcopale della costituzione delle chiese. Il canone 4 del Concilio di Calcedonia (451) proibisce già espressamente la costituzione e la edificazione di monasteri od oratori (chiese) all'insaputa del vescovo del luogo¹⁹. La disposizione del concilio ecumenico entrò poi nel *Decreto di Graziano* ed ebbe un influsso importante sulla disciplina medievale della Chiesa²⁰. L'imperatore Giustiniano prescrive nel 545²¹

nier, Corpus Christianorum, Series Latina [= CCL] 149, Turnholti 1974, 359. Nel *Corpus Iuris Canonici* D. 1 de cons., c. 26.

¹⁶ CONC. AURELIANEN. I (a. 511), c. 17, in *Concilia Galliae 511-695*, ed. C. De Clercq, CCL 148A, Turnholti 1963, 9. Nel *Corpus Iuris Canonici* C. 16, q. 7, c. 10.

¹⁷ CONC. EPAONEN. (a. 517), c. 25, in CCL 148A, 30. Cf. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 80, nr. 429.

¹⁸ Cf. per es. K. ZIEGLER, «Pontifex», in *Der kleine Pauly. Lexikon der Antike*, ed. K. Ziegler – W. Sontheimer, IV, München 1979, 1046-1048.

¹⁹ CONC. CHALC. (a. 451), c. 4, in *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, ed. G. Alberigo – J.A. Dossetti – P.P. Joannou – C. Leonardi – P. Prodi, Bologna 1973³ [= COD], 89: «ne [...] praeter conscientiam».

²⁰ C. 18, q. 2, c. 10.

²¹ Nov. 131, 7: «Si quis autem voluerit fabricare venerabile oratorium aut monasterium, praecipimus non aliter inchoandam fabricam

che nessuno cominci la costruzione di una chiesa finché il vescovo della città non sia giunto e abbia piantato pubblicamente la croce nel luogo dell'edificazione. Chi vuole costruire una chiesa, deve assicurare in anticipo i mezzi economici per il futuro funzionamento della chiesa stessa (illuminazione, custodia ecc.). Tutto ciò è stato inserito nelle collezioni canoniche diventando così attraverso il *Decreto di Graziano* una delle basi della disciplina ecclesiale medievale e più recente riguardo la costruzione delle chiese²². La versione di questo testo che figura nel *Decreto di Graziano* menziona espressamente che, nel momento del consenso del vescovo, per poter cominciare la costruzione bisogna presentare il documento di donazione (*ostensa donatione*)²³. I glossatori e i commentatori medievali della menzionata *Novella* di Giustiniano ribadiscono espressamente che l'obbligazione iniziale di colui che ha cominciato la costruzione può essere esatto persino dai suoi eredi. Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357) riassume così il capitolo rispettivo: «*Monasterium et oratorium per episcopum orationibus et cruce ibi fixa inchoari debent: et ipsi fabricatores et eorum haeredes compellendi sunt adimplere*»²⁴.

nisi locorum sanctissimus episcopus orationem ibi fecerit et venerabilem fixerit crucem».

²² D. 1 de cons., c. 9: «Nemo ecclesiam edificet ante, quam ciuitatis episcopus ueniat, et ibidem crucem figat, publice atrium designet, et ante prefiniat, qui edificare uult, que ad luminaria et ad custodiam, et stipendia custodum sufficiant».

²³ D. 1 de cons., c. 9.

²⁴ BARTOLUS, Casus, ad Auth. 119, Collatio 9, tit. 6, § Si quis autem [Nov. 131, 7], in *Volumen hoc complectitur (sic enim peculiari vocabulo vocant) Novellas Constitutiones Iustiniani Principis, Hugo a Porta*, Lugduni 1558, 399: «*Monasterium et oratorium per episcopum orationibus et cruce ibi fixa inchoari debent: et ipsi fabricatores et eorum haeredes compellendi sunt adimplere*». I casus summarii appositi all'Authenticum sono estratti delle opere di Bartolo, preparati dai giuriconsulti, ma dimostranti il pensiero di Bartolo stesso; cf. H. LANGE – M. KRIECHBAUM, *Römisches Recht im Mittelalter. II. Die Kommentatoren*, München 2007, 733.

La *Glossa ordinaria* conosciuta sotto il nome di Accursio (1182/85-1263/69) sottolinea invece che questo principio vale per qualsiasi chiesa²⁵ e non solo per quelle di un determinato tipo. La norma dell'imperatore Giustiniano sull'atto episcopale necessario per l'inizio della costruzione di una chiesa e naturalmente sul consenso episcopale previo necessario per l'atto liturgico episcopale deve essere considerata un completamento di una norma precedente, poiché lo stesso imperatore, in una sua *Novella* del 537 già proibì che le sante celebrazioni (*sacra mysteria*), la liturgia, specialmente l'Eucaristia avessero luogo in case private²⁶. Questa norma imperiale — come anche altre leggi del tardo Impero Romano — tiene presente una regola ecclesiale più antica. Quella serie di canoni, riportante la disciplina ecclesiastica del secolo IV o più antica ancora, e redatta nella forma attuale nella prima metà del secolo V²⁷, inserita poi nelle collezioni canoniche sotto il nome di Concilio di Laodicea, proibisce espressamente la celebrazione della Santa Messa presso case private²⁸.

²⁵ Glossa ordinaria ad Auth. 119, Collatio 9, tit. 6, § Si quis autem [Nov. 131, 7], v. Aut monasterium, in *Volumen hoc complectitur* (cf. nt. 24), 399: «Idem in qualibet ecclesia: ut supra De monach. § 1 [Nov. 5, 1] et supra Ut nullus fabri. ora. do. § j. Collatio V [Nov. 67, 1]». Sul rapporto tra Accursio e la Glossa ordinaria delle Novelle vedi H. LANGE, *Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren*, München 1997, 347-348.

²⁶ Nov. 58: «Et priscis sancitum est legibus nullam penitus esse licentiam domi quae sacratissima sunt agere». Cf. Nov. 131, 8.

²⁷ Cf. *Discipline Générale antique. IVe-IXe s. 1/2 Les canons des Synodes particuliers*, ed. P.P. Joannou (Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di diritto canonico orientale, Fonti, Fasc. IX), Grottaferrata – Roma 1962, 128-129. Questa edizione, oltre al testo greco dei canoni di Laodicea, contiene anche la loro traduzione latina presa da Dionysius Exiguus. Vedi anche A. DI BERARDINO, ed., *I canoni dei concili della Chiesa antica. I. I concili greci*, intr., trad. e note C. Noce – C. Dell'Osso – D. Ceccarelli Morolli, Studia Ephemeridis Augustinianum 95, Roma 2006, 335.

²⁸ CONC. LAODICEN., can. 58; ed. Joannou 155. Questa disposizione è una delle fonti della falsa decretale conosciuta come lettera I di Felice IV;

Un altro testo del Decreto di Graziano, risalente al canone 9 del Concilio di Magonza del 888 dichiara come principio, che la celebrazione eucaristica non è permessa che nei luoghi consacrati dal vescovo o da lui autorizzati²⁹. La determinazione del luogo della celebrazione dell'Eucaristia appartiene quindi chiaramente all'ufficio del vescovo.

Il motivo e le condizioni della edificazione di una chiesa servivano al vescovo come criteri di ponderazione prima della concessione del permesso (o del consentimento). Su tali questioni ha deciso in Occidente il Concilio di Braga del 572, il quale, nel suo canone 6, inserito anche nel *Decreto di Graziano*³⁰, ha rifiutato decisamente la costruzione di chiese per scopi di guadagno economico. Ha vietato severamente ai vescovi di dare il loro consenso alla costruzione di una chiesa e poi alla sua consacrazione, se qualcuno vuol costruirla per partecipare poi, insieme coi chierici, alle donazioni del popolo fatte in quella chiesa, appellandosi al fatto di aver fondato la chiesa sul proprio terreno. Lo stesso concilio, nel suo canone 5³¹ — in piena conformità, del resto, a una lettera di Papa Gelasio del

cf. *Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni*, ed. P. Hinschius, Lipsiae 1863 (rist. Aalen 1963), CXXVII; l'edizione della lettera *ibid.*, 697-701. I rispettivi brani della lettera si trovano in posti importanti nel Decreto di Graziano, D. 1 de cons. [c. 1] - [c. 2]; D. 1 de cons., c. 11; ed. Friedberg I, 1293, 1297.

²⁹ D. 1 de cons., c. 12; ed. Friedberg I, 1297: «Missarum solemniam non ubicumque, sed in locis ab episcopo consecratis, uel ubi ipse permiserit, celebranda esse censemus».

³⁰ CONC. BRACAREN. II (a. 572), can. 6; ed. PL 84, 572; nel Decreto di Graziano: D. 1 de cons., c. 10; ed. Friedberg I, 1296: «Si quis basilicam non pro deuotione fidei, sed pro questu cupiditatis edificat, ut quicquid de oblatione populi colligitur medium cum clericis diuidat, eo quod basilicam in terra sua condiderit, hoc de cetero obseruari debet, ut nullus episcoporum tam abhominabili uoto consentiat».

³¹ CONC. BRACAREN. II (a. 572), c. 5; ed. PL 84, 572; nel Decreto di Graziano: C. 1, q. 2, c. 1; ed. Friedberg I, 407-408.

495/496, inserita ugualmente nel *Decreto di Graziano*³² — stabilisce inoltre che la concessione del permesso di costruzione di una chiesa è lecita soltanto se è assicurata già in anticipo la presenza di un fondo economico (dos) sufficiente per le future necessità della chiesa stessa.

Sin dalla fine del secolo XII diventano sempre più importanti, sia nella prassi che nell'interpretazione scientifica, le collezioni di decretali che dedicano regolarmente un titolo speciale al tema della costruzione delle chiese. Nelle Decretali di Gregorio IX è il titolo 48 del libro III a trattare questa questione (*De ecclesiis aedificandis vel reparandis*)³³. Tra i criteri del consenso previo del vescovo seguendo una disposizione di Alessandro III (1159-1181)³⁴, che da parte sua era conforme al principio del canone 21 del Concilio di Agde del 506³⁵ — si ribadisce che si può permettere la costruzione di una nuova chiesa nel territorio della parrocchia solo se ci sono dei fedeli che vivono molto lontano dalla chiesa parrocchiale e che ne hanno reale bisogno³⁶.

³² C. 16, q. 7, c. 26; ed. Friedberg I, 807-808. Vedi JL [=PH. JAFFÉ, *Regesta Pontificum Romanorum ad a. p. Ch. n. MCXCVIII*, ed. S. Löwenfeld – F. Kaltenbrunner – P. Ewald, I-II, Lipsiae 1881-1882, rist. Graz 1956] 679.

³³ X. 3, 48; ed. Friedberg II, 652-654. A questo tema già la Compilatio prima (1Comp 3.35) dedica un titolo speciale. Cf. S. KUTTNER, ed., *Index titulorum decretalium ex collectionibus tam privatis quam publicis conscriptus, cura et studio Instituti Iuri Canonico Medii Aevi Perquirendo*, Ius Romanum Medii Aevi, Subsidia II, Mediolani 1977, 88. Il titolo «De edificandis ecclesiis» o «De ecclesiis edificandis» si trova anche in altre collezioni: Alan. 3.23; Gilb. 3.26; 2Comp. 3.26.

³⁴ JL 13884.

³⁵ CONC. AGATHEN. (a. 506), c. 21; ed. Concilia Galliae 314-506, ed. C. Munier, CCL 148, Turnholti 1963, 202-203 (D. 1 de cons., c. 35; ed. Friedberg I, 1302).

³⁶ X. 3, 48, 3; ed. Friedberg II, 652-653.

Alla questione di quanto numerosa debba essere la comunità affinché vi sia sufficiente motivo di costruire una nuova chiesa, la canonistica — in base ad una tradizione ancestrale³⁷ — risponde che essa deve contare almeno dieci persone³⁸. Il criterio della grande distanza può essere il fatto che i fedeli, durante l'inverno, non possono raggiungere facilmente la chiesa parrocchiale³⁹. L'Hostiensis ritiene ben motivata la costituzione di un nuovo *oratorium* per un gruppo di lebbrosi, viventi insieme indipendentemente dalla distanza dalle chiese già esistenti⁴⁰. Nel tardo medioevo, il Panormitanus ribadisce il fatto che il diritto permette questo specificatamente ai lebbrosi, e quindi, senza tale motivo speciale ciò non è possibile⁴¹.

Durante l'apogeo del medioevo si chiariscono ulteriormente le nozioni connesse con le chiese e gli altri simili luoghi sacri. Alessandro IV in una decretale del 1256⁴², una

³⁷ CONC. TOLETAN. XVI (a. 693) c. 5; ed. PL 84, 539 (C. 10, q. 3, c. 3; ed. Friedberg I, 623) prescrive che non venga destinato alcun sacerdote in una chiesa o cappella, alla quale non appartengono almeno dieci servi o contribuenti (mancipium); cf. J.F. NIERMEYER, *Mediae latinitatis lexicon minus*, Leiden 1984, 633.

³⁸ Vedi per es. HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), *Summa*, in X. 3, 48 (De ecclesiis aedificandis); ed. Lugduni 1537 (rist. Aalen 1962), fol. 189ra: «Si homines mutant se ad aliquem locum de nouo fundandum, dumtamen ibi sint x. homines habitantes».

³⁹ HOSTIENSIS, *Summa* (cf. nt. 38): «Sed et si nimis distet ecclesia ita quod tempore hyemali non possunt parochiani de facili convenire».

⁴⁰ HOSTIENSIS, *Summa* (cf. nt. 38), fol. 189ra-b: «et leprosi simul habitantes possunt habere oratorium»; cf. CONC. LATER. III (a. 1179), c. 23; ed. COD 222-223 (X. 3, 48, 2; ed. Friedberg II, 652).

⁴¹ NICOLAUS DE TUDESCHIS (PANORMITANUS), *Commentaria in Tertium Decretalium Librum*, Venetiis 1571, ad X. 3, 48, 2 v. Caveant, nr. 1; ed., fol. 276va: «si [...] ex causa permittitur hoc leprosis, caeteris videtur interdictum».

⁴² Potthast [= A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. 1198 ad a. 1304*, I-II, Berlin 1873-1875] 18117.

parte della quale si troverà anche nel *Liber Sextus* (1298)⁴³, spiega che anche una cappella (*cappella*) o un oratorio (*oratorium*) possono essere fondati solo con il consenso e con l'autorità del vescovo locale. Secondo la tradizione canonica precedente un oratorio, una stanza riservata per la preghiera, per la devozione privata e domestica poteva esser fondata anche senza tale permesso, ma vi era vietata la celebrazione della Messa⁴⁴. Il divieto della celebrazione della Messa presso case private, nella tradizione canonica, è connesso soprattutto con il fatto che l'Eucaristia deve essere celebrata in luoghi sacri⁴⁵. Al Concilio di Trento emerge ugualmente il problema della Messa privata. Ma l'accento viene posto, questa volta, al fatto che la Santa Messa è un'azione di tutta la Chiesa e non un affare privato del sacerdote celebrante. Per questo viene esaminata la questione della liceità di una Messa, nella quale solo il sacerdote celebrante riceve la santa comunione. Il concilio dichiara che ciò non è proibito, poiché anche una tale Messa viene celebrata da un ministro ufficiale della Chiesa e non soltanto per se stesso, bensì per tutti i fedeli che appartengono al Corpo di Cristo⁴⁶. Così anche il carattere uf-

⁴³ VI° 5, 7, 4; ed. (pubblicando anche il testo più completo) Friedberg II, 1082-1085.

⁴⁴ Cf. D. 1 de cons., c. 33; ed. Friedberg I, 1302: «Unicuique fidelium, licet in domo sua oratorium habere, et ibi orare; missas autem ibi celebrare non licet». Il testo risale alla collezione del Benedictus Levita (I, 383 e II, 102), ma riguardo a diversi elementi del suo contenuto persino ad una Novella di Giustiniano del 537 (Nov. 58; ed. Schoell-Kroll, 314-316).

⁴⁵ Cf. *Glossa ordinaria*, D. 1 de cons., c. 1, v. Consecratione, in *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis*, Venetiis 1584, 2469: «Haec distinctio dividitur in 27 partes. In quarum prima probat, quod non debemus celebrare nisi in locis consecratis ab episcopo».

⁴⁶ CONC. TRID., Sess. 22, de sacr. Missae, c. 6, in COD 734: «a publico ecclesiae ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus qui ad corpus Christi pertinent, celebrentur».

ficiale ossia — dal punto di vista ecclesiale — pubblico della Messa richiede un rapporto organico tra la missione del vescovo e il luogo di culto. Questo fatto costituisce una base ideale più remota della necessità del consenso del vescovo per la costruzione delle chiese. Una ragione che, dopo la riforma protestante, viene di nuovo chiaramente accentuata.

I canonisti dell'epoca moderna dedicarono la loro attenzione alla casistica riguardante la concessione del permesso di costruzione di chiese. Si occupavano pure di casi speciali e problemi di dettaglio che potevano sorgere durante l'applicazione della norma. Juan Azor (1536-1603), nella sua opera principale, a proposito della spiegazione del IV comandamento, dedica un capitolo speciale alle questioni della costruzione delle chiese. Richiamandosi alla tradizione canonica afferma che anche la pietra fondamentale della chiesa deve essere deposta dal vescovo, benché i testi sopra citati delle *Novelle* di Giustiniano e del *Corpus Iuris Canonici* parlino soltanto della preghiera, dell'affissione della croce e dell'indicazione del luogo dell'edificio⁴⁷. Facendo cenno alla *Glossa ordinaria*⁴⁸ egli precisa che l'affissione della croce (e la deposizione della pietra fondamentale) può essere effettuata anche attraverso un incaricato del vescovo. Lo stesso Azor si chiede se il consenso del vescovo debba essere dato già prima dell'inizio della costruzione o basta che esso sia ottenuto prima della consacrazione della chiesa. Benché l'autore prenda atto della posizione del Panormitano (Nicolaus de Tudeschis), il quale ritiene necessario il permesso episcopale già all'avvio della costruzione, egli stesso considera indispensabile il consenso del vescovo soltanto prima della consacrazione almeno nei casi, in cui si tratta della dedizione di una casa già costruita o di un

⁴⁷ I. AZOR, *Institutiones morales*, Mediolani 1608, 614-615: Pars II, lib. IX, cap. 3, q. 4.

⁴⁸ *Glossa ordinaria*, D. 1 de cons., c. 9 v. Veniat, Venetiis 1584, 2475: «per se uel per alium».

tempio pagano al culto cristiano⁴⁹. In questi casi però non si *costruisce* una chiesa cristiana. Seguendo le orme di Azor, anche Agostinho Barbosa (1590-1649) ritiene sufficiente il consenso episcopale successivo alla costruzione della chiesa, anzi considera accettabile anche un consenso tacito⁵⁰. Prima della consacrazione della chiesa, per natura di cose, era comunque necessario il consenso espresso del vescovo.

Era sorta anche la domanda, se si potesse fondare, costruire e consacrare una chiesa senza una base patrimoniale (*dos*) sufficiente. La risposta di Juan Azor a questo quesito era chiaramente negativa. Egli ritiene indispensabile la dovuta base patrimoniale. Precisa pure che sia il giudice ecclesiastico che quello civile devono indurre la persona che ha cominciato a costruire o rinnovare una chiesa (o dopo la sua morte i suoi eredi) a compiere quel lavoro che ha intrapreso⁵¹. Ma l'esimio autore gesuita cerca anche di determinare quanto debba essere grande la dote patrimoniale da assicurare all'inizio del lavoro. Essa dev'essere tale — risponde — da poter garantire comodamente il sostentamento di un sacerdote e di un chierico aiutante, nonchè il pagamento dei custodi, l'illuminazione e le altre condizioni del sacro ministero. Azor considera innanzitutto un pezzo di campo arabile come fonte di redditi⁵².

Il permesso successivo e tacito del vescovo per la costruzione della chiesa non viene giudicato sufficiente dagli autori più recenti, perché la condizione previa dell'intrapresa del lavoro di costruzione è l'affissione della croce da parte del vescovo in luogo. Un'eccezione a questa regola può essere fatta soltanto nel caso di trasformazione di un

⁴⁹ I. AZOR, *Institutiones morales* (cf. nt. 47), 615 (Pars II, lib. IX, cap. 3, q. 5).

⁵⁰ A. BARBOSA, *Ius Ecclesiasticum Universum*, Lugduni 1645, II, 6 (Pars II, cap. II, De ecclesiis aedificandis et consecrandis, nr. 5): «addo consensum Episcopi sufficere si accedat post constructam Ecclesiam».

⁵¹ I. AZOR, *Institutiones morales* (cf. nt. 47), 615 (Pars II, lib. IX, cap. 3, q. 7).

⁵² I. AZOR, *Institutiones morales* (cf. nt. 47), 615.

edificio già costruito in chiesa cristiana. Questa posizione più equilibrata viene ribadita come ormai sicura da Analet Reiffenstuel (1642-1703), il cui trattato di diritto canonico costituiva un'autorità indiscussa per secoli⁵³. Egli, facendo seguito alla tradizione canonica più antica⁵⁴, mette in rilievo anche un'altra condizione del consenso episcopale alla costruzione di una chiesa: prima di dare il permesso, il vescovo deve chiedere l'opinione dei sacerdoti (parroci, rettori di chiese) vicini, perché la costruzione di nuove chiese nei pressi di quelle già esistenti può minacciare il funzionamento e la sussistenza pastorale ed economica delle loro chiese o parrocchie⁵⁵. Il permesso previo del vescovo rimane comunque la prima condizione generalmente riconosciuta per poter *cominciare* la costruzione di una chiesa⁵⁶.

Anche altri autori dell'epoca moderna — specialmente Ludwig Engel (ca. 1630-1674) — sottolineano che la costruzione della nuova chiesa, cappella o del nuovo oratorio di casa non può violare i diritti della chiesa parrocchiale già esistente. I vescovi devono sorvegliare e non tollerare la costruzione di tali luoghi di culto qualora fossero pregiudizievoli. Il vescovo può far valere la sua opinione a riguardo attraverso la concessione o il rifiuto del permesso previo. Se qualcuno comincia a costruire senza permesso episcopale con pregiudizi della chiesa parrocchiale, il parroco può denunciarlo, affinché interrompa la costruzione, o, se la continua, debba demolire quello che ha costruito abusivamente⁵⁷.

⁵³ A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum*, Monachii 1706, III, 979 (Lib. III. tit. 48 nr. 7).

⁵⁴ Cf. C. 16, q. 1, c. 43-44.

⁵⁵ A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum* (cf. nt. 53), 979 (Lib. III, tit. 48, nr. 11).

⁵⁶ A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum* (cf. nt. 53), 978 (Lib. III, tit. 48, nr. 4).

⁵⁷ L. ENGEL, *Manuale parochorum*, Salisburgi 1677⁴, 8 (Pars I, cap. II, nr. 5), con riferimento ai capitoli X. 5, 32, 1-2 e ai commenti su di essi. Il Titolo 32 del Libro 5 del Liber Extra (De novi operis nuntia-

La consultazione dei sacerdoti vicini come condizione della concessione del permesso episcopale per la costruzione della nuova chiesa — con delle garanzie istituzionali più o meno diverse — appare anche nella disciplina vigente della Chiesa.

Nel corso dello sviluppo dell'epoca moderna diventa sempre più chiara l'idea che il bene spirituale dei fedeli deve essere il criterio principale per il giudizio sullo scopo, sulle condizioni e così anche sull'autorizzazione della costruzione di una nuova chiesa. In tal modo, il punto di vista *pastorale* comincia ad essere messo in evidenza non solo attraverso i dettagli, ma anche in modo generale⁵⁸.

Il carico di *manutenzione* delle chiese, che era un punto di vista importante già nell'alto medioevo⁵⁹, viene pure sempre più accentuato nel pensiero canonistico. Bisogna garantire quindi anche la copertura della manutenzione già in anticipo, perché il vescovo possa dare il consenso necessario per la costruzione. Già la *Compilatio prima*, come poi anche il *Liber Extra* di Gregorio IX riportano la rubrica del rispettivo titolo in una forma che fa menzione anche della riparazione (*De ecclesiis aedificandis vel reparandis*)⁶⁰. Il canonista più influente dell'inizio del secolo XX, Franz Xaver Wernz (1842-1912), detto anche l'ultimo decretalista, poiché ha pubblicato il suo grandioso commentario al diritto delle decretali poco prima della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, menziona la mancanza della dotazione economica sufficiente al primo posto tra i motivi legittimi del rifiuto del consenso episcopale richiesto

zione) si occupa infatti di questo caso classico della difesa degli interessi legittimi.

⁵⁸ Per es. S. AICHNER, *Compendium iuris ecclesiastici*, Brixiae 1905¹⁰, 725, § 203, nr. 1: «causa iusta bonum spirituale fidelium concernens».

⁵⁹ Cf. per es. CONC. BRACAREN. (a. 572) c. 2, in PL 84, 571 (C. 10, q. 3, c. 1); CONC. TOLETAN. XVI (a. 693) c. 5, in PL 84, 539 (C. 10, q. 3, c. 3).

⁶⁰ S. KUTTNER, ed., *Index titulorum decretalium* (cf. nt. 33), 88.

alla costruzione di una nuova chiesa⁶¹. Come ulteriori motivi di rifiuto vi aggiunge i casi, in cui la costruzione della chiesa ha solo scopi lucrativi e non la promozione del culto religioso, o quando la nuova costruzione sta violando i criteri della giustizia verso un'altra chiesa⁶². In quest'ultimo caso può aver luogo anche la denuncia dell'opera nuova (*novi operis nuntiatio*)⁶³. Wernz coglie infatti la sostanza quando afferma che il permesso episcopale è necessario per la costruzione specialmente per il carattere pubblico, ufficiale (*publica*) della chiesa. Egli precisa già nella definizione dell'edificio chiesa (*ecclesia* come luogo) che essa rappresenta un edificio sacro dedicato solennemente, o almeno benedetto specialmente, e destinato in modo perpetuo all'esercizio pubblico (ufficiale), solenne e di più alto livello del culto divino per l'intero popolo⁶⁴. Da questa destinazione al culto pubblico egli deduce che pure i religiosi, che hanno già la loro casa nella diocesi⁶⁵, hanno bisogno del permesso del vescovo locale, se vogliono aggiungere alla loro casa una nuova chiesa pubblica⁶⁶.

4. Disposizioni del CIC del 1917

Il Codice di diritto canonico del 1917 offre un riassunto e una valutazione della tradizione disciplinare precedente. Esso dedica un titolo speciale all'argomento delle chiese⁶⁷,

⁶¹ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 81, nr. 430: «si dotatio ecclesiae necessaria desit».

⁶² F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 82, nr. 430.

⁶³ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 82; cf. X. 5, 32, 1. 2. 4.

⁶⁴ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 79, nr. 427.

⁶⁵ La chiesa è per la sua stessa nozione, anche secondo il diritto canonico vigente, un edificio destinato al culto pubblico, ufficiale, accessibile per tutti i fedeli che desiderano partecipare alla cerimonia. Cf. CIC, can. 1214.

⁶⁶ F.X. WERNZ, *Ius Decretalium* (cf. nt. 4), 81, nr. 430.

⁶⁷ Liber III, De rebus; Pars II, De locis et temporibus sacris; Sectio I, De locis sacris; Titulus IX, De ecclesiis.

ma non tratta in una unità strutturale propria la loro *costruzione*. Nel canone 1161 CIC17 si trova una definizione della nozione di chiesa. Secondo essa la chiesa è un edificio sacro dedicato al culto, soprattutto allo scopo di poter essere usato da tutti i fedeli per la celebrazione del culto pubblico⁶⁸. La definizione ribadisce la destinazione della chiesa al culto pubblico. La celebrazione pubblica del culto indica prima di tutto il fatto che la chiesa diversamente per esempio dall'oratorio semi-pubblico e dalla cappella privata (*oratorium semipublicum*, *oratorium privatum*) è aperta per tutti i fedeli che desiderano partecipare al culto. Seguendo le tracce di Wernz e di altri autori, anche il Codice Pio-Benedettino presenta il consenso del vescovo (più precisamente dell'ordinario del luogo) come una conseguenza della destinazione dell'edificio al culto pubblico. Già il culto stesso ha un certo carattere pubblico-ecclesiale. Per questo, per la celebrazione della Messa in una cappella fondata per una piccola comunità o persino per una famiglia (*oratorium privatum*) è necessario il permesso del vescovo locale, anzi per la celebrazione regolare anche l'indulto della Santa Sede (cf. CIC17 can. 1195)⁶⁹.

Secondo il canone 1162 del CIC17 non è permesso costruire una chiesa senza il consenso scritto ed esplicito dell'*ordinario del luogo*. Il consenso necessario non può essere quindi né tacito, né implicito. Non è sufficiente neanche la forma orale del permesso.

Ai nostri tempi, si presenta con un accento particolare il problema della manutenzione e del restauro delle chiese che spesso hanno un grande valore artistico e storico. Si dedica un'attenzione speciale alla protezione dei monu-

⁶⁸ CIC17 can. 1161: «aedes sacra divino cultui dedicata, eum potissimum in finem ut omnibus christifidelibus usui sit ad divinum cultum publice exercendum».

⁶⁹ Cf. per es. S. SIPOS, *Enchiridion Iuris Canonici*, Romae 1954⁶, 562, § 147.

menti d'arte anche nel diritto statale. Dalla serie di responsabilità e di oneri economici che sorgono in seguito alla costruzione di una chiesa spicca certamente già nel Codice del 1917 la questione degli oneri di restauro (per es. quello delle cattedrali CIC17, can. 1186 §1, 2°). Nel quadro dell'accertamento della presenza delle condizioni necessarie alla concessione del permesso episcopale, bisogna tener presente quindi anche questo punto di vista.

5. La regolamentazione canonica vigente

Il Codice di diritto canonico del 1983 segue in questo tema sostanzialmente la normativa del Codice del 1917. Esso continua a dedicare una unità strutturale speciale — anche se non un Titolo, ma solamente un Capitolo — alla questione delle chiese⁷⁰. La formulazione della norma che richiede il permesso episcopale alla costruzione differisce soltanto leggermente da quella del CIC17. Non si deve costruire nessuna chiesa senza il consenso scritto, espresso e previo del vescovo diocesano (can. 1215 §1, cf. CCEO can. 870). L'unica differenza appariscente consiste nel fatto che il Codice vigente parla di *vescovo diocesano* invece di *ordinario del luogo*. Questo corrisponde perfettamente alle basi teologiche, dato che il vescovo diocesano è pastore proprio della Chiesa particolare (cf. can. 381 §1). La formula del Codice vigente esclude quindi che i vicari generali o quelli episcopali, che secondo la terminologia attuale sono pure ordinari del luogo (cf. can. 134 §3), possano concedere un tale permesso senza un mandato speciale ricevuto dal vescovo diocesano. Nemmeno l'amministratore diocesano può permettere la costruzione di una chiesa senza il mandato speciale della Santa Sede⁷¹. Possono dare

⁷⁰ Liber IV, De Ecclesiae munere sanctificandi; Pars III, De locis et temporibus sacris; Titulus I, De locis sacris; Caput I, De ecclesiis.

⁷¹ Cf. M. MOSCONI, «Chiesa e chiese» (cf. nt. 1), 251; G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 187.

invece tale permesso quelli che sono equiparati ai vescovi diocesani (cf. cann. 368, 381 §2). È ugualmente necessario il permesso del vescovo diocesano per la trasformazione o l'assegnazione di un edificio già esistente alla funzione di chiesa⁷². La norma codiciale si riferisce anche alle chiese dei religiosi. Anche se un istituto religioso ha già ottenuto il consenso del vescovo diocesano per poter fondare una nuova casa nella diocesi o nella città, è necessario tuttavia il permesso del vescovo diocesano perché i religiosi possano costruire una chiesa in un determinato luogo (can. 1215 §3)⁷³. Alcuni autori considerano come motivo sufficiente per il rifiuto di questo permesso, la presenza di una chiesa parrocchiale nei pressi della costruzione prevista⁷⁴.

Il motivo della necessità del permesso episcopale viene identificato da José Tomás Martín de Agar nel fatto che la chiesa è un *luogo sacro* aperto a tutti i fedeli⁷⁵. Le caratteristiche del luogo sacro sono, secondo il canone 1205, due: la destinazione al culto od alla sepoltura dei fedeli e la dedicazione o la benedizione (costitutiva) effettuata secondo i libri liturgici. Non si tratta di una destinazione nel senso astratto, bensì di un atto attraverso il quale l'autorità ecclesiastica competente designa il luogo in questione al culto od alla sepoltura⁷⁶.

⁷² Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Ad c. 1215», in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Istituto Martín de Azpilcueta dell'Università di Navarra, ed. italiana diretta da J.I. Arrieta, Roma 2004, 804; G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 187.

⁷³ Sotto questo aspetto, il diritto dei cattolici orientali differisce da quello della Chiesa latina; cf. CCEO cann. 437 §1; 509 §2.

⁷⁴ J. KRUKOWSKI, «Com. c. 1215», in *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña – E. Caparros, III/2, Montreal – Chicago 2004, 1814.

⁷⁵ J.T. MARTÍN DE AGAR, «Ad c. 1215» (cf. nt. 72), 804.

⁷⁶ Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Ad c. 1205», in *Codice di diritto canonico* (cf. nt. 72), 798. Can. 1205: «Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur».

La vita liturgica della Chiesa locale (particolare), specialmente la celebrazione dell'eucaristia è strettamente collegata con il vescovo diocesano. Tra i limiti della sua competenza, spetta a lui di rilasciare delle norme in materia liturgica (can. 838 §4)⁷⁷. Il diritto di disporre sul luogo della celebrazione eucaristica e così anche sulla costruzione delle chiese compete al vescovo diocesano non soltanto in base al diritto umano positivo, ma appartiene all'insieme della sua missione apostolica ricevuta da Cristo. La funzione dei successori degli apostoli viene trasmessa mediante l'ordinazione episcopale, il rispettivo potere di governo ecclesiastico (*potestas regiminis*) diventa invece concretamente esercitabile soltanto attraverso la missione canonica (per es. la nomina a vescovo diocesano di un certa Chiesa particolare)⁷⁸. Il vescovo diocesano, nella Chiesa particolare che gli è stata affidata, esercita la funzione di governo nel nome di Cristo e non come vicario del Romano Pontefice⁷⁹. Per la natura teologica del suo ufficio, al vescovo diocesano compete nella sua diocesi tutta quella potestà propria, ordinaria ed immediata, che è necessaria all'esercizio del suo ministero pastorale (can. 381 §1). La liturgia infatti, e specialmente la celebrazione eucaristica, non è un'attività privata, ma un'azione di Cristo e di tutta la Chiesa (cann. 840, 899

⁷⁷ Secondo Géza Kuminetz, «anche se il diritto e il dovere di costruire e gestire le chiese non scaturisce direttamente dall'ordinazione e dallo stato clericale (bensì appartenga all'ufficio), esso deve considerarsi come diritto-dovere quasi clericale, per l'importanza dell'oggetto». G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 178. Da quanto è stato detto finora risulta, anzi, che concedere il permesso per la costruzione delle chiese non è un compito dei chierici in generale, ma un diritto che spetta specialmente al vescovo diocesano e si basa non solo su una disposizione ecclesiale, ma sul rapporto teologico fondamentale tra l'ufficio dei successori degli apostoli e la Chiesa, e specialmente l'Eucaristia.

⁷⁸ CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen Gentium*, *Nota explicativa praevia* nr. 2.

⁷⁹ Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen Gentium* 23 e 27; decr. *Christus Dominus* 8a.

§1). L'Eucaristia e la liturgia in generale hanno quindi un carattere pubblico (o in un certo senso ufficiale) nella Chiesa. La missione e il ruolo teologico speciale del vescovo diocesano nella sua diocesi si estende perciò in modo particolare al campo della liturgia. Da questo fatto consegue il diritto e il dovere del vescovo di determinare il luogo della liturgia. Nell'assemblea eucaristica (*Synaxis*) infatti viene invitato il popolo di Dio a radunarsi sotto la presidenza del vescovo o di un presbitero dipendente dalla sua autorità, agente nella persona di Cristo (can. 899 §2).

Per la costituzione di un luogo destinato al culto — anche se si tratta soltanto di una cappella (*oratorium*) o di un oratorio privato (*sacellum privatum*) — è necessario il permesso dell'*ordinario*. La cappella serve a scopi di culto per una comunità o per un gruppo di fedeli. La sua costituzione può esser autorizzata da quell'*ordinario* che ha potestà esecutiva ordinaria rispetto alla comunità in questione⁸⁰. Per la fondazione di una cappella di una casa religiosa può dare la licenza il proprio *ordinario* (can. 134 §1), ma per la costituzione della casa stessa in una diocesi è necessario il permesso scritto, previo del vescovo diocesano (can. 609 §1), come pure per la costruzione di una chiesa. Una cappella privata può esser costituita invece soltanto con il permesso dell'*ordinario del luogo* (cann. 1226, 134 §2). Per poter celebrare poi la Santa Messa od un'altra cerimonia liturgica nella stessa cappella, è ugualmente necessario il permesso dell'*ordinario del luogo*, fatta eccezione soltanto per le cappelle proprie dei vescovi (can. 1228). Quest'ultimo permesso differisce concettualmente da quello richiesto per la costituzione della cappella, anche se è possibile incorporarlo con una menzione espressa nel permesso precedente⁸¹.

⁸⁰ Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Ad c. 1223», in *Codice di diritto canonico* (cf. nt. 72), 810; cf. cann. 608 e 733 §2.

⁸¹ Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Ad c. 1228», in *Codice di diritto canonico* (cf. nt. 72), 812.

Un ulteriore permesso speciale dell'ordinario del luogo è necessario per poter conservare l'Eucaristia in una cappella privata o in un oratorio che non appartiene ad una casa di alcun istituto religioso o di alcuna società di vita apostolica (can. 934 §1).

Tutto ciò dimostra che il permesso è prescritto, in fin dei conti, per la destinazione del luogo al culto, anche se la cappella o l'oratorio privato non viene benedetto (can. 1229). La base più profonda della necessità del permesso è quindi il carattere per sua stessa natura pubblico (ufficiale) del culto.

L'altro significato dell'espressione *publicus* indica il carattere pubblico nel senso della terminologia odierna comune. Questo è una proprietà delle *chiese*, nelle quali — a differenza delle cappelle e degli oratori privati — tutti i fedeli possono entrare per partecipare al culto liturgico (can. 1214). La chiesa (edificio) ha, infatti, un influsso *importante* sulla vita liturgica della Chiesa (comunità). Tale influsso è *durevole*, poiché la chiesa una volta costruita dev'essere consacrata o almeno benedetta quanto prima (can. 1217 §1). Anzi, le chiese in generale, ma specialmente le cattedrali e le chiese parrocchiali devono essere dedicate con una cerimonia solenne (can. 1217 §2). Non è lecito consacrare una chiesa *provvisoria*⁸². Essa può essere solo benedetta. A motivo di tutto ciò è specialmente ben fondata la norma secondo la quale la concessione del permesso di costruire una chiesa è compito e competenza del vescovo diocesano.

Le condizioni della concessione del consenso da parte del vescovo sono conformi nel diritto vigente alla tradizione canonica. Prima di dare il permesso, il vescovo deve ascoltare il parere *del consiglio presbiterale* e dei rettori delle chiese vicine (can. 1215 §2). Anche qualora il consiglio presbiterale sia un'istituzione nata in seguito al Con-

⁸² Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, cap. III, 1 e V, 1.

cilio Vaticano II (cf. can. 495 §1), il vescovo consulta in tali questioni, in base a diversi titoli giuridici certi membri del clero della diocesi, anche secondo il diritto precedente⁸³. I rettori delle chiese vicine non sono soltanto i rettori di chiese menzionati nel canone 556, bensì anche i parroci⁸⁴. Se il vescovo, riguardo una simile questione, non chiede il parere del consiglio presbiterale, il permesso è invalido (can. 127 §1). Se non chiede il parere di qualcuno dei rettori delle chiese vicine, la disposizione è ugualmente

⁸³ Per la costruzione di una chiesa parrocchiale, in quanto essa era collegata con la fondazione di una nuova parrocchia, il vescovo diocesano, secondo il diritto canonico precedente alla codificazione, doveva chiedere il consiglio, anzi il consenso del capitolo; cf. E. PIRHING, *Ius canonicum nova metodo explicatum*, III, Dilingae 1676, 693 (Lib. III, tit. XLVIII, nr. 10); F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II/2, Romae 1906², nr. 242. Si doveva invece soltanto ascoltare il parere del rettore (rector) della chiesa parrocchiale locale; il suo consenso non era richiesto (*ibid.*). Diversi autori medievali hanno ritenuto necessario il consenso del capitolo anche quando la fondazione della nuova chiesa era collegata con l'unificazione di certi benefici; cf. per es. HOSTIENSIS, *Summa* (cf. nt. 38), fol. 189ra: «Item si castrum edificatum sit [...] in quo casu potest ei uniri alia ecclesia propter nimiam paupertatem ut in d[ecreto] c. Unio [C. 10, q. 3, c. 3] et argumentum supra De prebendis. Exposuisti [X. 3, 5, 33]. Sed hoc non potest facere episcopus sine capitulo, infra De excessibus prelatorum. Sicut unire [X. 5, 31, 8] et supra De donationibus. Pastoralis [X. 3, 24, 7]». Tra le fonti giuridiche, indicate dal Hostiensis, soltanto l'ultimo, una lettera di Innocenzo III (Potthast 2350) richiede il consenso del capitolo. Questa disposizione però si riferisce al caso, in cui il vescovo desidera concedere una chiesa insieme alle sue entrate economiche ad una comunità di religiosi. Non si tratta quindi della necessità del consenso del capitolo per tutte le costruzioni di chiese.

⁸⁴ In tale senso più ampio, comprendente anche i parroci, si parla di rettori di chiese (rector ecclesiae) per es. nei cann. 764, 903 e 958 §1. Gli autori antichi chiamano il parroco rettore della chiesa parrocchiale anche in modo accentato; cf. per es. A. BARBOSA, *De officio et potestate parochi*, Venetiis 1720, 6 (Pars I, cap. 1., nr. 26). Secondo il Barbosa, se si desidera costruire una nuova chiesa o cappella sul territorio della parrocchia, oltre che il parere, anche il consenso del parroco è necessario (*ibid.*).

invalida (can. 127 §2, 2°)⁸⁵. Durante l'applicazione di quest'ultima disposizione sorge la domanda su quali chiese siano da considerarsi vicine (*vicina*) o confinanti. Alla luce dei precedenti storici testé presentati (cf. can. 6 §2) emerge che bisogna sicuramente domandare il parere del parroco di quella parrocchia, sul territorio della quale la nuova chiesa viene costruita. Probabilmente possono essere considerate vicine anche le chiese parrocchiali delle parrocchie confinanti con quella nel cui territorio si prevede la nuova edificazione, come pure le altre chiese che si trovano nel territorio di questa medesima parrocchia⁸⁶. Anche se in epoca barocca in base a dei privilegi pontifici, concessi agli ordini religiosi, fu vietato agli altri religiosi di costruire una chiesa entro la distanza di 140 canne intorno alle chiese del rispettivo ordine (*privilegium distantiae 140 cannarum*), ciò indica che non era invece proibita una tale costruzione entro la medesima distanza da un'altra chiesa (non parrocchiale)⁸⁷. Un pregiudizio poteva provenire naturalmente non solo dalla vicinanza fisica, ma anche dalla distrazione delle risorse economiche (donazioni dei fedeli ecc.), la quale era un punto di vista parzialmente diverso da quello della distanza. In vista dei mezzi di comunicazione di oggi, la parola vicino può indicare una distanza ben più grande.

L'espressione «chiese vicine» va interpretata comunque strettamente, poiché l'omissione della consultazione dei rettori di queste chiese ha per effetto la nullità del permesso episcopale (can. 127 §2, 2°). Le leggi che limitano l'esercizio dei diritti si interpretano, infatti, nel senso stretto (can. 18).

⁸⁵ La norma riguardo la domanda del parere o del consenso è simile anche nel diritto dei cattolici orientali; cf. CCEO, can. 934.

⁸⁶ Una parrocchia può essere confinante riguardo al territorio, le chiese non parrocchiali invece, non avendo territorio, non possono essere che vicine.

⁸⁷ Cf. L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, III, Bassani 1772, 104-105, ad v. Ecclesia, Art. III, nnr. 17-33.

Nel dubbio di diritto, inoltre, non urgono nemmeno le leggi irritanti (can. 14, cf. can. 10). In questo caso il dubbio è di diritto, perché si tratta del significato della parola «vicina» (*vicinarum ecclesiarum rectoribus* — can. 1215 §2) nel contesto del canone. Il cerchio delle chiese vicine viene determinato — in ultima analisi — a giudizio del vescovo diocesano (cf. can. 381 §1). Sembra tuttavia utile che il vescovo tenga presente anche questo aspetto, quando chiede il parere del consiglio presbiterale.

L'altra condizione della concessione del permesso, menzionata nel canone 1215, è che la nuova chiesa possa servire, a giudizio del vescovo diocesano, alla *salvezza delle anime*. Nel valutare la presenza di questo criterio aiuta il compimento della prima condizione, cioè la consultazione del consiglio presbiterale e dei rettori delle chiese vicine. Lo scopo della costruzione delle chiese è lo stesso di tutta l'attività della Chiesa, ovvero la *salvezza delle anime* (*salus animarum* — cf. can. 1752)⁸⁸. Alcuni autori considerano come un fine diverso dal servizio alla salvezza delle anime la costruzione di una chiesa solo per scopi di decorazione o per rendere più elegante la città⁸⁹. Alla luce della tradizione sopra presentata non è accettabile come scopo di una tale costruzione il solo guadagno economico del proprietario dell'immobile. La chiesa deve essere adatta, per sua stessa natura, a servire la salvezza delle anime *come luogo di culto* e non solo come monumento o attrazione estetica.

La terza condizione del permesso episcopale, indicata nel canone 1215, è la *presenza dei mezzi economici* per la costruzione e per il culto. Riguardo alla garanzia di questi mezzi, il canone considera determinante il giudizio del ve-

⁸⁸ Cf. P. ERDŐ, «Salus animarum suprema lex», in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001*, Città del Vaticano 2004, 573-585.

⁸⁹ Cf. G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 188.

scovo («*Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi censeat media non esse de futura*»). Il testo parla al futuro: il vescovo deve giudicare la situazione tale da garantire che i mezzi necessari non mancheranno. Sempre in base ai precedenti storici, può servire come tale garanzia la concessione di una rispettiva quantità di beni per questo scopo, o anche l'assunzione di una obbligazione da parte di persone fisiche o giuridiche, esigibile attraverso le autorità pubbliche. È significativo che il diritto canonico vigente menziona espressamente anche la costruzione stessa come una spesa alla copertura della quale i mezzi non devono mancare. Tenendo presente la scarsità del clero, alcuni interpreti ribadiscono che *i mezzi necessari per il culto non sono soltanto materiali*. Per il funzionamento della chiesa, per il servizio liturgico sarà quindi necessario *il sacerdote*⁹⁰.

Il canone 1215 parla del *consenso* del vescovo. Questo è il tema delle rispettive norme canoniche sin dall'antichità cristiana. Ciò si spiega per il fatto che la stessa regolamentazione della questione è stata resa necessaria per le iniziative disordinate di persone private o di certi gruppi. È possibile, naturalmente, che *il vescovo diocesano stesso prenda l'iniziativa di costruire una chiesa*. Egli dà il proprio consenso, anche in tali casi, ma non all'impresa di altri. Le condizioni necessarie valgono quindi pure in questo caso. I canonisti, già nel medioevo, erano consapevoli della possibile tensione tra la necessità pastorale e la stabilità economica richiesta. Già il Panormitanus ribadisce, che il vescovo non deve tollerare per la mancanza della dotazione il pericolo delle anime, per esempio se la gente morirebbe spesso senza sacramenti per la grande distanza della chiesa. In tal caso si può costruire una chiesa anche senza dote⁹¹. Ciò non

⁹⁰ Cf. G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 188.

⁹¹ NICOLAUS DE TUDESCHIS (PANORMITANUS), *Commentaria in Tertium Decretalium Librum*, Venetiis 1571, fol 277ra, nr. 7 (ad X. 3, 48, 3 v. Pro facultate): «Nam propter penuriam dotis non debet episcopus

toglie il dovere di assicurare il sostentamento del sacerdote (oggi vedi cann. 281-282).

Anticamente, e in varie parti dell'Europa centrale (per es. in Cecoslovacchia, Ungheria) addirittura fino alla II guerra mondiale, erano spesso le città o i proprietari di terre a costruire le chiese parrocchiali. Essi stessi hanno assunto il dovere di contribuire economicamente alla manutenzione e alle spese di funzionamento delle medesime nel quadro dell'istituto del giuspatronato. L'antico diritto canonico ha esaminato dettagliatamente il problema di chi devono coprire e in quale proporzione le spese di rinnovamento e di manutenzione delle chiese. Quando il vescovo ha giudicato necessario, dal punto di vista pastorale, la costruzione di una nuova chiesa, in mancanza di altro patrono, le spese andavano addebitate al patrimonio (al beneficio) del vescovado o a quello del capitolo, a volte magari al patrimonio di un'altra istituzione ecclesiale centrale (seminario ecc.). Così sono nati numerosi giuspatronati ecclesiastici⁹². Tenendo presente le mutate circostanze si dedica la dovuta attenzione anche nella Chiesa universale alle costruzioni di chiese che nascono per l'iniziativa propria della diocesi. Nel Direttorio sul ministero pastorale dei vescovi, pubblicato nel 2004, la Santa Sede incoraggia la creazione di fondi diocesani per la costruzione di nuove chiese⁹³. La costituzione di un tale fondo, può essere immaginata innanzitutto mediante la separazione di una certa quota patrimoniale dai beni già esistenti. Se tali beni non si sono prodotti o non sono stati conservati (per nazionalizzazione o per altri motivi) e le entrate provenienti da diverse fonti

pati periculum animarum, puta si propter longam distantiam saepe decederent homines sine sacramentis».

⁹² Cf. P. ERDŐ, «Il Giuspatronato in Ungheria», *Apollinaris* 62 (1989) 189-206.

⁹³ CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Dir. *Apostolorum successores*, Città del Vaticano 2004 (II. 22, nnr. 178 e 182).

sono modeste, si crea difficilmente un fondo che possa permettere la costruzione di varie chiese importanti.

Non tra le condizioni elencate nel canone 1215, ma in un canone speciale (can. 1216) figura l'esigenza che durante la costruzione e il restauro delle chiese — ascoltati gli esperti — vengano osservate le regole della liturgia e dell'arte sacra. A questo scopo, già il Concilio Vaticano II ha sollecitato la creazione di commissioni diocesane per l'arte sacra e la liturgia⁹⁴. Se nel momento della presentazione della richiesta per ottenere il consenso episcopale previo alla costruzione della chiesa sono già a disposizione dei piani concreti, il vescovo deve valutarli. Se essi non sono ancora pronti, deve richiederli o farli preparare (se si tratta di una costruzione promossa dalla diocesi stessa), per poter ascoltare i rispettivi esperti prima della concessione del permesso. La tradizione canonica testé descritta ha richiesto che il vescovo, prima dell'inizio della costruzione, con l'affissione della croce e l'assegnazione dell'atrio definisca il luogo della nuova chiesa e, in piena conformità con questi precedenti disciplinari, la valutazione episcopale dell'armonia del progetto con le norme liturgiche e di arte sacra. All'inizio del secolo XX, alcuni vescovi (per es. Antonius Fischer, arcivescovo di Colonia nel 1912) hanno preso posizione in norme esplicite su quali stili architettonici concreti rispondano, nella loro diocesi, al carattere sacro delle chiese. L'applicazione di questi stili era la condizione per ottenere il permesso per la nuova costruzione⁹⁵. Il Concilio Vaticano II ha ribadito poi che la Chiesa non considera come suo proprio nessuno stile architettonico, ma ha raccolto i valori formatisi durante la storia che rispondano alle specificità dei popoli e ai criteri

⁹⁴ CONC. VAT. II, Const. *Sacrosanctum Concilium* 44-46. Riguardo le chiese vedi *ibid.* 122-124. Cf. G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 189-190.

⁹⁵ W. ZAHNER, «Kirchengebäude» (cf. nt. 1), 479.

dei diversi riti. Questi valori, la Chiesa deve custodirli attentamente⁹⁶. Il concilio ha richiesto, allo stesso tempo, anche la revisione delle norme riguardanti l'arte sacra⁹⁷. Le linee direttrici più recenti della Santa Sede mettono in rilievo, oltre alla partecipazione attiva dei fedeli, anche l'espressione del carattere sacro delle chiese⁹⁸.

Conclusione

Riassumendo possiamo constatare che la base teologica della necessità del permesso episcopale per la costruzione delle chiese si identifica con l'ufficio stesso del vescovo, nei nostri tempi concretamente nell'ordinazione episcopale e nella nomina a vescovo diocesano. Il vescovo infatti, nella Chiesa particolare che gli è stata affidata, deve dirigere l'intera attività liturgica. È lui che convoca l'assemblea eucaristica. Egli determina il luogo concreto della celebrazione liturgica. Egli può, tra i limiti del diritto comune o comunque superiore (cf. can. 135 §2), emanare anche delle norme su questa materia.

Sin dal secolo III, i cristiani ebbero non soltanto dei luoghi specificatamente assegnati all'assemblea liturgica, ma anche delle chiese costruite appositamente a tale scopo. Alla fine dell'antichità divenne chiaro che la liturgia e l'ordine della comunità richiedono il controllo episcopale previo della costruzione delle chiese. Tale bisogno si esprime nelle norme che richiedono il consenso del vescovo per la costruzione. Questo principio ecclesiastico interno venne adottato nella tarda antichità anche nelle leggi imperiali. Le collezioni canoniche hanno poi ripetuto e sviluppato ulte-

⁹⁶ Cf. CONC. VAT. II, Const. *Sacrosanctum Concilium* 123.

⁹⁷ CONC. VAT. II, Const. *Sacrosanctum Concilium* 128.

⁹⁸ Cf. *Arte e liturgia. L'arte sacra a trent'anni dal concilio*, Cinisello Balsamo 1993, 229-285; G. KUMINETZ, «A szakrális hely» (cf. nt. 1), 185; CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Dir. *Apostolorum successores* (cf. nt. 93), nnr. 154-157.

riormente queste regole, prima di tutto in base alle Novelle di Giustiniano. Le necessità delle diverse epoche hanno richiesto che le condizioni economiche della costruzione vengano meglio garantite. Le esigenze previe si estendevano, oltre che alle spese della costruzione e del funzionamento successivo, anche alla manutenzione e al restauro. Queste ultime condizioni, pur presenti già nella legislazione canonica più antica, sono state specialmente accentuate nell'epoca moderna.

Nel diritto canonico vigente, per la sicurezza giuridica, viene ribadito che il permesso, che dev'essere previo e scritto, può concederlo il vescovo diocesano. Al Concilio di Trento, e più ancora nei secoli XIX e XX viene messo in evidenza il carattere di funzione pubblica ecclesiale (ossia ufficiale) della celebrazione liturgica. È per questo che l'ordine, lo svolgimento, il luogo, il tempo e le circostanze della liturgia, specialmente della celebrazione eucaristica non dipendono solamente dal gusto e dalle idee di persone private o di gruppi. Quando agisce Cristo stesso e l'intera Chiesa, la comunità dei fedeli partecipa in modo attivo alla celebrazione. Bisogna esprimere allo stesso tempo il carattere sacro soprattutto dei luoghi di culto che servono stabilmente all'uso liturgico di tutti i fedeli, cioè delle chiese. Da questi fatti conseguono, nelle varie epoche, le autentiche soluzioni di arte sacra, le quali formano attraverso la storia una tradizione continua e offrono anche la possibilità per innovazioni adeguate. Esprimono ed ispirano la fede cristiana affidata alla Chiesa. La trasmissione di questa fede è una missione ricevuta da Cristo, la quale rimane attuale in ogni epoca storica e in mezzo a tutti i popoli.

CARD. PÉTER ERDŐ